

**PROGETTO DI LEGGE N. 0213**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

\_\_\_\_\_

**“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.**

\_\_\_\_\_

PRESENTATO IL 02/12/2014

ASSEGNATO IN DATA 05/12/2014

ALLA COMMISSIONE REFERENTE II

CONSULTIVE I e SPECIALE ANTIMAFIA

## Relazione illustrativa

In Italia, l'importante trasformazione sociale ed economica intervenuta negli ultimi 20 anni ha comportato, come in moltissimi Paesi europei, una pressante richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Regione Lombardia ha fatto propria questa domanda del territorio attraverso l'istituzione di una missione del Programma Regionale di Sviluppo dedicata alla sicurezza, cosciente del fatto che ogni attuale concezione di prevenzione e sicurezza del cittadino non si identifica con il puro Ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze dell'Ordine. La proposta di seguito descritta concretizza le linee strategiche dell'azione di governo regionale, declinate nell'area Territoriale, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Polizia locale e amministrativa con il risultato atteso della promozione di un raccordo tra le polizie locali attraverso normazione di settore, promozione dell'associazionismo, interventi di formazione e cofinanziamento di iniziative a progetti del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura.

Il controllo della viabilità e della microcriminalità, la protezione delle fasce deboli fino alla prevenzione e primo soccorso per eventi calamitosi hanno infatti un effetto sinergico se realizzati integrando gli interventi ed in tale visione la Regione supporta e valorizza le politiche che si attuano sul territorio. Regione vuole sostenere perciò una trasformazione del ruolo delle polizie locali per elevare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato ai cittadini lombardi.

Le leggi di decentramento che si sono via via succedute hanno delineato un nuovo quadro istituzionale cui è sottesa, un'autentica rivoluzione culturale del modo di amministrare e governare. La sussidiarietà, l'adeguatezza dell'azione, oltre che la differenziazione degli interventi rappresentano i principi cardine di tale rivoluzione, principi che hanno finalmente trovato cittadinanza anche nel nostro ordinamento costituzionale (art. 118 Cost.). Con uno sforzo di sintesi può ben dirsi che essi esprimono la necessità che la cura del bene comune faccia capo all'Ente più vicino al cittadino e che l'esercizio delle funzioni amministrative sia adeguato e, quindi, commisurato e conformato alle differenti realtà territoriali.

Come ben noto però, l'art. 117 Cost., comma 2, lett. h), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "*Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia amministrativa locale*", che secondo la giurisprudenza costituzionale (Sentenze n. 196 del 2009, n. 237 del 2006, n. 222 del 2006, n. 383 del 2005) "*attiene alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale*".

Ora, la proposta di legge regionale, pur nella consapevolezza di tale competenza statale, ha cercato di concretizzare una disciplina del servizio di Polizia locale più rispondente alle mutate esigenze del territorio lombardo, promuovendo nel contempo l'attività di altri attori per concretizzare l'integrazione e quindi la sinergia degli interventi di sicurezza urbana nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente. Regione di fronte all'evidenza che ogni attuale concezione di sicurezza esclude che questo termine possa identificarsi con il puro Ordine pubblico ha "costruito" questo PDL nella considerazione che ogni politica di sicurezza è in una continuità senza soluzione tra Ordine pubblico in senso stretto, politiche edilizie ed urbanistiche, politiche sociali e un'altra serie di temi in cui alle Autonomie locali spetta un ruolo fondamentale.

Regione, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e con il presente PDL vuole pertanto promuovere un'efficace operatività dei servizi di polizia locale per contribuire ad elevare la sicurezza urbana sull'intero territorio regionale. In proposito l'art. 4-bis dell'art. 54 del TUEL, così come modificato dall'art. 6 della legge del 24 luglio 2008, n. 125 "*Conversione in legge, con*

*modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* ha affidato ad un decreto del Ministro dell'Interno la definizione dell'*incolumità pubblica* e della *sicurezza urbana*. Il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, ha provveduto alla definizione del concetto di sicurezza urbana. Giova sul punto ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 11 luglio 2009, n. 196 – in un giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano proprio sul D.M del 5.08.2008 – ha confermato che spetta allo Stato definire la nozione di *sicurezza urbana* prevista dall'art. 6 della legge n.125/2008. Tenuto conto di questa evidenza e in considerazione dell'estrema polverizzazione e disomogeneità dei servizi di polizia locale presenti in Lombardia si è elaborata una proposta che promuove il coordinamento tra gli stessi, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale.

A fronte di una disciplina di settore rappresentata dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 *"Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale"* che risente di una mutata realtà, la Giunta ritiene dunque di proporre un testo che, cerchi di dare concrete risposte al sistema delle polizie locali lombarde. La necessità di assicurare al territorio un servizio di Polizia locale in grado di esplicare con continuità e professionalità i complessi compiti ad esso affidati ed accompagnare l'associazione tra comandi capace di soddisfare livelli di efficienza, efficacia ed economicità, è oggi un compito a cui Regione non vuole esimersi. A mero titolo di esempio viene ricordato l'ultimo, in termini temporali, dei provvedimenti nazionali quale è la legge del 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*, che ha indirizzato Regione Lombardia ad intervenire, per sollecitare il sistema ad una rivisitazione anche a livello nazionale del settore delle polizie locali.

La scelta, nel testo proposto, di abrogare la legge regionale del 14 aprile 2003 n. 4 *"Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana"* persegue anche l'obiettivo di semplificazione e di sfoltimento delle leggi regionali vigenti. Si propone quindi l'innovazione dell'attuale disciplina regionale del servizio di Polizia locale e degli strumenti per promuovere le sinergie tra Enti locali, indicando nel contempo la mappa in cui l'Ente regione intende agire.

L'architettura della disciplina regionale dei servizi di Polizia locale e della promozione di politiche integrate di sicurezza urbana, condivisa anche con gli stakeholders del sistema delle polizie locali della Lombardia, si divide nei seguenti titoli:

I° *"Disposizioni generali"*, prevede le finalità, l'oggetto e le definizioni contenute nell'articolato;

II° *"Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali"*, delinea un sistema di promozione e di interventi di sicurezza urbana;

III° *"Servizio di Polizia locale: organizzazione e funzioni"*, declina i principi generali organizzativi;

IV° *"Promozione del coordinamento tra servizi di Polizia locale"*, rappresenta le essenziali linee programmatiche regionali;

V° *"Dotazioni per il servizio di Polizia locale"*, individua univoci strumenti operativi;

VI° *"Strumenti regionali per la sicurezza urbana"*, declina le politiche di promozione della sicurezza urbana;

VII° *"Collaborazione tra Polizia locale e soggetti di vigilanza privata"*, definisce forme alternative di sostegno attivo di presidio del territorio;

VIII° *"Accesso ai ruoli della Polizia locale e formazione del personale"*, pone chiari paletti utili a consolidare le conoscenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di Polizia locale;

IX° *"Disposizioni finali e transitorie"*, definisce le disposizioni finali e una norma transitoria per dare continuità all'applicazione dei regolamenti in vigore.

La proposta denominata *"Disciplina regionale dei servizi di Polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"* si pone quale oggetto all'articolo 1, di promuovere il coordinamento regionale tra i servizi di Polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per la finalità di erogare servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

Regione Lombardia, già con la menzionata l.r. n. 4/2003 ha posto la tutela della sicurezza urbana come prodromica condizione per un ordinato svolgimento della vita civile. Inoltre, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di Ordine pubblico e sicurezza, si sono delineati gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di Polizia locale, la promozione del coordinamento delle funzioni e le linee generali per l'esercizio associato della funzione di Polizia locale. Consci delle competenze statali in materia di sicurezza urbana, si propongono elementi di promozione delle progettualità di sicurezza urbana sviluppate dagli Enti locali, per dare maggiore efficacia agli interventi e per creare sinergie tra gli attori del sistema quali la Polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana. Sempre nel solco della potestà affidata alle regioni dalla menzionata legge n. 65/1986 si sono previsti obblighi di formazione in ingresso nella consapevolezza che, acquisire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di Polizia locale, sia imprescindibile per operare in sicurezza e a vantaggio delle comunità in cui si presta servizio.

La stratificazione legislativa intervenuta in anni recenti, a parere di Regione Lombardia, non pare abbia giovato a chiarire univocamente il significato di alcune locuzioni impiegate nella normativa di settore, e ai fini del presente PDL si sono enucleati (articolo 2) i termini di:

- *"funzione di Polizia locale"* come insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
- *"servizio di Polizia locale"*, da intendersi come servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'Ente locale per erogare la funzione di Polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- *"personale appartenente al servizio di Polizia locale"* è il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di Polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'Ente;
- *"soggetto erogatore della funzione di Polizia locale"*, sono il Comune e gli altri Enti locali, diversi dal Comune, che svolgono la funzione di Polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

Regione Lombardia ai fini della presente proposta intende la sicurezza urbana come definita dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 *"Incolmità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, il quale ha provveduto alla definizione del concetto di sicurezza urbana in forza della legge del 24 luglio 2008, n. 125 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*, ovvero *"quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*. Con l'articolo 3, Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dal citato articolo 1, promuove:

- la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, a livello regionale, degli interventi di sicurezza urbana, Polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile;

- l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli Enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla Polizia amministrativa;
- lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri Enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
- l'istituzione di Corpi di Polizia locale anche a carattere sovracomunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione di Polizia locale;
- l'attività del volontariato e dell'associazionismo per sviluppare interventi integrati di sicurezza urbana. Con questa previsione Regione Lombardia non vuole invadere le disposizioni nazionali in materia di associazioni poste dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"* che all'art. 3 comma 40 (e ss.) prevede che *"I Sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale."*

Vista l'estrema eterogeneità degli accordi di collaborazione in questo specifico settore, si sono posti alcuni capisaldi utili a facilitare la costruzione e poi il monitoraggio e la misurabilità delle azioni previste e degli obiettivi prefissati, attraverso l'analisi delle specifiche problematiche, la pianificazione degli interventi ed i relativi tempi di attuazione e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi.

All'articolo 4 e nell'ambito delle competenze istituzionali affidate agli Enti locali, viene riconfermato e sistematizzato all'Ente più vicino al cittadino e alla vita delle città il fondamentale ruolo per la realizzazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. Peculiarità del territorio regionale è l'estrema polverizzazione e disomogeneità dimensionale dei Comuni lombardi che oggi si incrocia con l'epocale trasformazione indotta dalla normativa statale sugli Enti locali. Si vuole comunque sottolineare l'intento, che risulta chiaro nell'articolato, di non interferire sulla previsione del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* che riconosce alle comunità locali, ordinate in Comuni e province, autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Per la peculiarità del coordinamento tra servizi di polizia locale in area vasta e per una più efficace gestione del territorio della città metropolitana di Milano, il legislatore lombardo intende accompagnare la compiuta attuazione delle disposizioni della legge del 7 aprile 2014, n. 56, mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

Si prevede inoltre che, gli Enti locali, che stipulano accordi con le autorità di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della Polizia locale, in specifiche aree quali: scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati; interconnessione di sale operative e collaborazione per il controllo del territorio, ne diano comunicazione a Regione al solo fine di monitorare e seguire l'evoluzione degli accordi e le loro vicendevoli relazioni a livello regionale. La necessità di monitorare l'andamento degli accordi e georeferenziarne le aree risulta utile anche per le politiche di promozione e sostegno svolte dall'Ente regionale. La disposizione, anche per le espresse finalità dichiarate, si ritiene pienamente rispettosa dell'autonoma organizzazione dell'Ente locale e della riserva legislativa ex art. 117 comma 2, lett. h) della Costituzione. Regione, elenca poi, nell'articolo 5 gli "impegni" che prende con il territorio lombardo quali:

- promozione e sostegno anche con strumenti finanziari della realizzazione di progetti per la sicurezza urbana;
- sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- sviluppo dell'integrazione della Polizia locale nel sistema di protezione civile;
- promozione delle gestioni associate della funzione di Polizia locale;
- supporto giuridico amministrativo agli Enti locali nella funzione di Polizia locale;
- promozione della diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
- promozione della sicurezza stradale;
- istituzione di un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di Polizia locale;
- realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali.

L'articolo 6 rimanda ad un regolamento che declinerà i principi generali utili a garantire un livello uniforme di erogazione delle funzioni per l'intero territorio assicurando nel contempo efficienza, efficacia e continuità operativa del servizio di Polizia locale in ogni Ente in cui esso viene istituito. Sempre nell'articolo 6 viene previsto che il servizio di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo in quanto le "delicate" funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria comportano un grado di riservatezza e segretezza in atti. Già nel 1986, la legge n. 65, all' art. 9 comma 1, ha previsto che il Comandante del Corpo di Polizia municipale sia responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Regione con la presente proposta incentiva la costituzione di servizi di Polizia locale, anche sovra comunali, di dimensioni tali da erogare con efficacia e continuità la funzione. Pertanto la previsione di non interporre figure amministrative apicali tra il Comandante o il responsabile di servizio e il Sindaco si ritiene oggi imprescindibile, ma ovviamente condizionato ad una "massa critica" minima di operatori utile a svolgere la funzione. Come è noto il TUEL n. 267/2000, all'articolo 54 attribuisce al Sindaco una serie di compiti che trovano nel servizio di Polizia locale la naturale struttura operativa nell'organizzazione dell'Ente. La più volte citata legge n.65/86, coerente con tale disegno, prevede all'articolo 2, che il Sindaco esercita nei confronti della Polizia municipale funzioni di indirizzo e controllo. Il quadro normativo che si delinea con la lettura combinata delle norme richiamate ci fa quindi concludere che frapporre una figura apicale che "non veste la divisa" non sia possibile. Si ritiene che, in particolare, la peculiare funzione di polizia giudiziaria possa essere pienamente svolta solo mantenendo una chiara e netta separazione del servizio di Polizia locale dagli altri servizi, anche perché la figura apicale deve necessariamente essere ufficiale di polizia giudiziaria con obblighi e responsabilità conseguenti. Una disposizione di questa natura deve anche essere letta alla luce e nel rispetto dell'ordinamento degli Enti locali e del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui agli organi di governo sono attribuite funzioni di indirizzo e di controllo ed alla sfera burocratica la gestione tecnica ed amministrativa quindi la responsabilità della gestione dei mezzi e delle persone necessarie alla corretta funzionalità dei servizi. Il rapporto fra Sindaco e Comandante è caratterizzato dalla distinzione fra la posizione dell'organo politico elettivo e quella dell'organo tecnico gestionale, dovendo ritenere esclusa l'individuazione di una mera subordinazione gerarchica, in quanto il secondo è dotato della necessaria autonomia sul piano gestionale.

Vista l'estrema polverizzazione dei servizi e di fronte alla palmare evidenza che al di sotto di un numero minimo di operatori non si può garantire un servizio con continuità e qualità, Regione coraggiosamente promuove (articolo 7), anche attraverso la leva dei

finanziamenti, la costituzione di corpi di Polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori che assicurino la continuità di servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore. La scelta di individuare il numero di almeno 18 operatori si basa sull'attuale organizzazione del lavoro posta dal CCNL e sull'analisi tecnica delle peculiarità necessarie per lo svolgimento della funzione.

Si consideri la presenza di almeno tre ufficiali (il Comandante e un ufficiale per turno addetto al coordinamento e controllo), due agenti per turno in *back office* / ausilio (sala operativa e disbrigo pratiche edilizia anonaria, autista d'ispezione ecc.), 10 / 11 operatori da impiegare su due turni sottraendo a tale numero eventuali servizi serali, emergenze e la fruizione di ferie, infortuni, malattie, giornate di aggiornamento professionale, disbrigo pratiche investigative e fermi. Diciotto operatori è quindi un numero minimo che consente di svolgere in ordinario anche i servizi serali e notturni minimi (ad esempio pattuglie serali durante il periodo estivo per alcune sere alla settimana, presenza presso il consiglio comunale, emergenze). Attraverso il dettato normativo, e gli atti conseguenti, si opererà per accompagnare la razionalizzazione di un "sistema" di servizi di Polizia locale con cui Regione potrà efficacemente interloquire riducendone il numero ma elevandone la qualità. Si badi bene: Regione sceglie di incentivare, con la leva finanziaria, questo numero minimo di operatori, non obbligando gli Enti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa assicurata dal TUEL. Gli Enti locali potranno sviluppare le scelte più adeguate al loro sistema organizzativo. Si potranno altresì dotare di soluzioni quali l'impiego delle sole figure dirigenziali o posizioni organizzative come primi reperibili o delegare con convenzione la reperibilità a strutture limitrofe più ampie.

Con l'articolo 8 viene affrontato uno dei temi fondamentali per la crescita del sistema delle polizie locali lombarde e per l'effettiva erogazione della funzione in modo omogeneo sull'intero territorio regionale. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, individuerà la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di Polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:

- ponderazione delle specificità territoriali;
- rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
- conseguimento dell'efficacia, continuità ed adeguatezza del servizio.

Si ritiene che Regione debba intraprendere, d'intesa con i Comuni e le loro forme associative - e ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali -, un percorso volto ad individuare le porzioni di territorio regionale più adeguate per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalle leggi regionali. Il presente PDL, incentiverà la gestione associata della funzione di Polizia locale e principalmente le Unioni di Comuni.

Inoltre, si vuole incentivare una rete di accordi (ulteriore alle eventuali gestioni associate e più estesa) tra Enti in modo da rispondere con prontezza ad emergenze e problematiche, superando anche l'attuale limitazione territoriale posta dall'art. 3 l. n. 65/86 comma 1 qui di seguito riportata: "*Gli addetti al servizio di Polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge...omissis.*" . Pertanto con l'articolo 9 del PDL Regione promuove, per far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli accordi tra le amministrazioni interessate, per l'impiego di operatori di Polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza.

L'articolo 10, in particolare, a tutela dei lavoratori prevede che gli operatori di Polizia locale svolgano i servizi esterni di pattugliamento, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.

Con la previsione posta all'articolo 11 si stabilisce che il comando del corpo sia affidato anche in via temporanea a persona di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di Polizia locale. Le rappresentanze di Comandanti auspicano da anni l'inserimento di questa previsione affinché le figure apicali provengano dalla Polizia locale. Onde contemperare tale istanza con l'ordinamento giuridico vigente e con l'attuale sistema contrattualistico, si è previsto che l'esperienza nel settore sia un elemento di preferenza seppure non esclusivo.

Giova inoltre precisare che la più volte citata legge n. 65/86 prevede che i Comuni, che espletano con almeno 7 addetti il servizio di Polizia municipale, possano istituire Corpi, disciplinandone lo stato giuridico del personale con apposito regolamento (art. n. 7, l. n. 65/86). Con la presente proposta legislativa si vuole promuovere la creazione dei Corpi e valorizzare il ruolo del Comandante che è figura apicale. Per evitare poi inopportuni cumuli di incarichi potenzialmente confliggenti si è previsto che il Comandante e il responsabile di servizio assumano lo status di appartenente alla Polizia locale ed eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non dovranno essere in contrasto con le peculiari funzioni di Polizia giudiziaria e Polizia amministrativa locale.

All'articolo 12 è prevista l'istituzione dell'elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di Polizia locale, sarà facoltà degli enti locali di servirsene per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando. Giova precisare che all'Ente locale non è precluso conferire l'incarico a soggetti non iscritti nell'elenco se in possesso delle professionalità utili allo svolgimento di tali funzioni. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e sottoufficiali di Polizia locale di cui al successivo articolo 35.

All'articolo 13 si delineano con chiarezza i limiti e la funzione di Polizia locale, da intendersi come l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, ed è comprensiva delle funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi. Regione Lombardia ritiene poi strategica l'organica presenza dei servizi di Polizia locale nel sistema di protezione civile. Il Sindaco, autorità comunale di protezione civile ex lege 24 febbraio 1992, n. 225, ha nella Polizia locale la struttura che meglio può rispondere a situazioni emergenziali, prestando ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio.

Per la funzione di polizia amministrativa locale, il riferimento è dato dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli Enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'Ordine pubblico e della sicurezza pubblica"*.

Con il presente PDL, in particolare con l'articolo 14 si è ritenuto utile promuovere le attività di vigilanza e controllo delle funzioni amministrative affidate alla Regione, agli Enti locali e agli altri soggetti pubblici, al fine di monitoraggio e uniformità ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa e per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi da



parte delle strutture deputate a tali attività. Per le finalità di monitoraggio e governance, si strutturerà con il PDL una banca dati delle attività di Polizia amministrativa, svolte a livello regionale e per garantire il riconoscimento degli operatori si è previsto una tessera di riconoscimento tipo attestante l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di Polizia amministrativa.

Con il titolo IV° denominato " *Promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale*" il PDL propone, innestandosi nel disegno di trasformazione del paradigma organizzativo degli Enti locali attivato dalle gestioni associate, una soluzione all'attuale realtà operativa e professionale della Polizia locale del territorio lombardo. La concentrazione preponderante di risorse professionali presso i capoluoghi e alcuni centri urbani di grandi dimensioni comporta oggi una realtà non uniforme e disomogenea del territorio, determinando un servizio a "macchia di leopardo". Come detto, la promozione di aggregazioni, che ricomprendano più Enti locali accompagnate da previsioni ed interventi volti a consolidare uno standard minimo di servizio per l'intero territorio, viene perseguito in particolare con gli articoli 15, 16 e 17, rispettivamente denominati: *Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale; Interventi operativi di nuclei di Polizia locale e Tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana*.

L'articolo 15 prevede che la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisca apposita struttura per la promozione del coordinamento tra servizi di Polizia locale. La struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai Comandanti dei corpi di Polizia locale dei Comuni capoluogo e da quattro ufficiali di Polizia locale con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di Polizia locale, designati dall'ANCI Lombardia. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del Comitato possono essere invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno per consentire di raccogliere dati ed elaborare proposte. Tale possibilità si ritiene ammissibile e si riscontra già in altra recente previsione regionale (l.r. n. 8/2013) che non ha visto impugnativa per violazione delle competenze statali.

La struttura regionale per la promozione del coordinamento, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, espresse dagli enti locali che emergono sul territorio regionale. I nuclei si compongono di operatori qualificati di Polizia locale individuati tramite appositi elenchi (il cui rimando è all'articolo 33 comma 4, del presente articolato) suddivisi per specialità di impiego. Nell'ambito degli accordi che dovranno intervenire tra Enti, si individueranno i soggetti che localmente impartiranno le indicazioni operative così come il trattamento economico spettante agli operatori e la modulistica da adottare negli interventi. La costruzione all'interno del PDL dei nuclei costituisce forse la parte più innovativa dell'impianto normativo. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale ci si avvarrà di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della Polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.

I soggetti a presidio dei nuclei potranno avvalersi di dati e informazioni relative agli ambiti di competenza detenuti da Regione Lombardia. L'ambito, per esempio, della sicurezza stradale, sarà alimentato da un consolidato flusso di dati provenienti dal Centro di Monitoraggio e Governo Regionale della Sicurezza Stradale. A questo si aggiunge tutta l'informazione sull'incidentalità stradale desunta dal sistema di monitoraggio regionale denominato "INCIDERE" e dal corredo informativo dell'ISTAT. Qualora l'attività di analisi e

monitoraggio, evidenziasse particolari criticità in una parte del territorio con evidenti aumenti dell'incidentalità (e relativo costo sociale), le figure di cui alla struttura regionale di promozione del coordinamento, potranno evidenziare agli enti locali interessati la possibilità di sviluppare accordi per l'impiego degli operatori e supportare le attività operative conseguenti.

Ogni servizio di Polizia locale, annualmente potrà fornire i nominativi di personale specialistico da inserire in appositi elenchi regionali, di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Questi elenchi consentiranno di individuare gli operatori idonei da attivare e impiegare per gli interventi operativi dei nuclei.

La tematica della insicurezza stradale di un territorio potrà anche sovrapporsi, come spesso accade, a problematiche legate anche all'insicurezza urbana, ambientale, ecc.

In tal caso si considereranno sinergiche soluzioni adattando per ciascuno degli ambiti le proposte di azione più efficaci da svolgere sul territorio. Non è infatti infrequente che parti del territorio siano gravate da problematiche multidimensionali ed interdisciplinari.

La struttura regionale opererà con la stessa metodologia anche nelle situazioni cosiddette emergenziali.

In passato ogniqualevolta, a seguito di fenomeni naturali, si erano prodotte, ad esempio, interruzioni viabilistiche, la soluzione era sempre stata unicamente locale con impiego spesso anche delle Forze dell'Ordine.

Con il PDL in questione si vuole sollevare le Forze dell'Ordine da interventi che impediscono loro di perseguire i compiti di ordine pubblico e, mediante questo sistema dei nuclei specialistici, trovare soluzione anche alle situazioni emergenziali procedendo anche in questo caso ad attingere dagli elenchi di cui all'articolo 33, comma 4.

In sostanza con questo PDL si tende a costruire un sistema di "mutuo aiuto" fra servizi di Polizia locale attraverso una regia condivisa ed un coordinamento operativo garantito da accordi tra le Amministrazioni da cui dipendono funzionalmente gli operatori. Le modalità operative evidenziano due indubbi vantaggi: l'economicità del sistema (una sola centrale operativa, dotazioni strumentali ad uso promiscuo, ecc.) e la trasversalità del nuovo modo di operare delle Polizie locali con la loro crescita professionale (articolo 16).

Vi è poi la previsione della costituzione di un Tavolo di consultazione per la sicurezza urbana, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composto dai sindaci del capoluogo di Provincia o assessori loro delegati e 4 Sindaci, o Assessori loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei Sindaci di Comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Il Tavolo di consultazione costituirà sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana e per la Polizia locale (articolo 17).

Con l'articolo 18 viene istituita la giornata della Polizia locale regionale nella ricorrenza del Santo patrono della Polizia locale, San Sebastiano. Con tale previsione, Regione Lombardia vuole promuovere l'organizzazione di una manifestazione per celebrare l'impegno delle polizie locali individuando la sede in cui svolgere la manifestazione e, tenuto conto delle candidature degli Enti locali, premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti. Dalle organizzazioni sindacali degli operatori pervengono richieste di tutele che esorbitano le competenze regionali o in alcuni casi ledono l'imparzialità nei confronti degli altri lavoratori degli Enti locali. Regione, dopo accurata disamina tecnico giuridica e simulazione di costi per premi assicurativi a vantaggio dell'operato delle polizie locali lombarde, ha istituito all'articolo 19 il Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di Polizia locale. Possono accedere al fondo a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro tre anni dall'erogazione.

Vi è anche la previsione all'articolo 20, di un monitoraggio della salute degli operatori di Polizia locale della Lombardia per osservare nel tempo evoluzioni o possibili disagi e per la

prevenzione, delle eventuali patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della Polizia locale.

L'articolo 21 reca disposizioni di dettaglio in ordine a veicoli, mezzi e strumenti infotelematici per espletare il servizio di Polizia locale.

Un altro tassello del mosaico volto ad elevare l'immagine professionale delle polizie locali in Lombardia è rappresentato dalle indicazioni date per rispettare l'uniformità delle divise, dei contrassegni e delle dotazioni sui veicoli di servizio. Agli articoli 22 e 23, vengono riconfermate le previsioni già presenti nella l.r. n. 4/2003. All'articolo 22, relativo alle uniformi, si sono perseguite finalità utili a soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori negli svariati scenari e ambiti in cui le polizie locali lombarde sono chiamate a prestare il loro servizio. All'articolo 23 si conferma l'attualità degli strumenti di autotutela previsti dalla l. r. n. 4/2003 e a ulteriore garanzia dell'incolumità del personale si sono indicate altre dotazioni quali le manette, i giubbotti anti taglio, i giubbotti antiproiettile, i cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), e i caschi di protezione.

L'articolo 24 definisce i contenuti dei regolamenti regionali.

Il titolo VI° denominato "*Strumenti regionali per la sicurezza urbana*" prevede, in particolare all'articolo 25, la promozione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana per:

- la realizzazione da parte degli Enti locali di progettualità per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
- sviluppare forme stabili di gestione associata del servizio di Polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.

La Regione promuove altresì la stipulazione di intese con lo Stato, gli Enti locali, i soggetti proprietari al fine di consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

L'articolo 26 stabilisce le condizioni per l'accesso da parte degli Enti locali ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana.

L'articolo 27, propone poi uno strumento particolarmente efficace per lo sviluppo di politiche attive di sicurezza urbana, ovvero il patto locale di sicurezza urbana. Lo stesso potrà essere promosso dalla Regione o da una o più Amministrazioni locali interessate territorialmente. Il Patto analizza i problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, propone gli obiettivi da perseguire e pianifica il programma degli interventi da realizzare e permette di aggregare soggetti pubblici e privati per la soluzione di problemi legati al degrado e all'insicurezza urbana.

Nella consapevolezza che il progressivo coinvolgimento della società civile ai temi dell'educazione alla convivenza, al rispetto della legalità e alla mediazione dei conflitti, sia la via maestra per affrontare in modo efficace queste tematiche, Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo al fine di sviluppare collaborazioni con gli enti locali ed in particolare con i servizi di polizia locale per contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle città attraverso l'attuazione di interventi integrati di sicurezza urbana. La previsione non si ritiene in contrasto con il decreto Ministeriale dell'8 agosto 2009 avente ad oggetto "*Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi*".

Regione prevede che i volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che:

- non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;
- siano adeguatamente assicurati.

Inoltre, eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato devono escludere la somiglianza dalle divise, dai distintivi e dai colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della Polizia locale della Regione Lombardia (articolo 28).

Nell'ambito di un più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, ognuno portatore di proprie competenze, si prevede la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la Polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio. Condizioni e modalità di impiego sono declinati nel titolo VII° del PDL (articoli 29 – 31).

Il titolo si ritiene coerente anche alla luce del Protocollo d'Intesa "Mille occhi sulle città" dell'11 febbraio 2010 (rinnovato dall'attuale Governo) sottoscritto tra Ministero dell'Interno, ANCI, e le organizzazioni rappresentative degli Istituti di vigilanza privata. Come è noto la guardia particolare giurata che lavora alle dipendenze di un istituto di vigilanza è ora inquadrata giuridicamente come "incaricato di pubblico servizio" (ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 - convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha modificato l'art. 138 del TULPS), benché alcune sentenze della Corte di Cassazione ne abbiano evidenziato anche la qualità di "agente di Polizia Giudiziaria".

L'articolo 32 stabilisce i requisiti generali per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo.

In ogni intervento normativo o dibattito sul sistema delle polizie è indubbio che il tema della formazione abbia avuto ed abbia un ruolo centrale, infatti la formazione nella sua accezione più ampia rappresenta una delle leve più importanti per modificare gli atteggiamenti dei singoli e delle organizzazioni nelle dinamiche di relazione di un sistema (articoli 33 – 35). Una formazione professionalizzante tesa a comprendere le esigenze e ad erogare un servizio efficace è un tassello fondamentale in un contesto come è quello della Regione Lombardia ove le tessere del mosaico stentano a trovare stabile collocazione in un territorio con più di 10 milioni di abitanti, una orografia complessa, un esteso reticolo stradale, un PIL superiore ad alcuni stati dell'U.E. ed un flusso migratorio da sempre elevato. Per la promozione ed attuazione della formazione a favore dei circa 9200 operatori di Polizia locale, Regione si è da subito avvalsa, del contributo organizzativo e progettuale di Éupolis Lombardia. In questi anni il supporto assicurato agli Enti locali da parte di Regione si è concentrato sull'erogazione della formazione di base, sia teorica che pratica, propedeutica ad un innalzamento del livello dei servizi offerti dalle polizie locali in termini qualitativi e quantitativi. La formazione promossa e offerta in Regione Lombardia accompagna gli agenti di Polizia locale a sviluppare una consapevolezza del proprio ruolo e del contesto nel quale sono chiamati a intervenire, così da diventare interlocutori credibili e riconosciuti dai soggetti pubblici e privati che a diverso titolo lavorano sul territorio. Viene posto un chiaro precetto all'articolo 33 ovvero gli Enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di Polizia locale assunto sia a

tempo indeterminato che a tempo determinato. Ed inoltre la formazione di ingresso è propedeutica all'impiego del personale di Polizia locale in quanto consolida le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di Polizia locale. Il personale di Polizia locale che non abbia frequentato la formazione di ingresso, non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di Polizia giudiziaria.

La qualificazione e l'aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali di Polizia locale viene svolta dall'Accademia (istituita ai sensi dell'articolo 41, della l.r. 14 aprile 2003, n. 4), la quale, unico esempio in Italia, costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale. Verranno inoltre svolti da Accademia appositi corsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di Polizia locale.

Il titolo IX° reca disposizioni finali e transitorie stabilendo, in particolare, le condizioni di accesso ai finanziamenti regionali, le disposizioni legislative abrogate e la norma finanziaria.

***“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”***

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **(Finalità e oggetto)**

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

## **Art. 2**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "funzione di polizia locale" l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
- b) "servizio di polizia locale" il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- c) "personale appartenente al servizio di polizia locale" il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;
- d) "soggetto erogatore della funzione di polizia locale", il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;
- e) "sicurezza urbana", il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto ministeriale del 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi della legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

### **Art. 3**

#### **(Politiche integrate di sicurezza urbana)**

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:

- a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
- b) l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;
- c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
- d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
- e) l'attività del volontariato e dell'associazionismo per sviluppare interventi integrati di sicurezza urbana.

2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:

- a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;
- b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
- c) la pianificazione degli interventi ed i relativi tempi di attuazione.



## **TITOLO II**

### **COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 4**

##### **(Enti locali)**

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi dalla Regione;
- b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
- d) la promozione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;
- e) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
- f) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
- g) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

2. La Città metropolitana di Milano promuove, d'intesa con i comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

3. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

**Art. 5**  
**(Regione)**

1. La Regione:

- a) promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana ed incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
- b) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
- c) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;
- d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;
- e) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;
- f) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
- g) promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- h) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
- i) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
- j) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
- k) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI**

##### **Art. 6**

###### **(Principi organizzativi generali)**

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di Polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 24.
3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
4. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

## **Art. 7**

### **(Dotazione organica)**

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione organica tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.

2. Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.

3. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 26, la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato.

## **Art. 8**

### **(Gestione associata della funzione di polizia locale)**

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:

- a) ponderazione delle specificità territoriali;
- b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
- c) conseguimento dell'efficacia, continuità ed adeguatezza del servizio.

2. Fermi restando gli obblighi per i comuni, discendenti dall'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le unioni di comuni. La Giunta regionale, anche su richiesta delle stesse, individua le comunità montane interessate a svolgere la funzione di polizia locale.

3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.

4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a dieci anni, della forma associativa prescelta;
- b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di dieci anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

## **Art. 9**

### **(Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso)**

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate, per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

## **Art. 10**

### **(Prestazioni degli operatori)**

1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Gli operatori di polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.
3. Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

## **Art. 11**

### **(Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)**

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.
2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono configgere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.
3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986.
5. Il comandante del corpo e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali diversi dal comune.



## **Art. 12**

### **(Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)**

1. E' istituito presso la competente direzione della Giunta regionale l'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale. L'elenco è composto da tre sezioni:
  - a) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;
  - b) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
  - c) una sezione per responsabili di servizio.
2. E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Lombardia. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.
3. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e sottoufficiali di polizia locale di cui all'articolo 35.
4. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a) b) e c) dell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 13**

### **(La funzione di polizia locale)**

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.
2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) , sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.
5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico privilegiando la prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.
7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

## **Art. 14**

### **(Organizzazione e competenze di polizia amministrativa)**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.
2. La competenza per la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa vigente all'accertamento di violazioni amministrative.
3. Gli enti cui competono la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 possono abilitare con atto regolamentare i propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa.
4. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che attesti l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa. La Giunta Regionale disciplina il documento tipo.
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 rileva periodicamente le attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale e gestisce la banca dati relativa.
6. La Giunta Regionale promuove corsi base per formare i pubblici dipendenti, addetti al servizio di agente accertatore.

## TITOLO IV

### PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

#### Art. 15

##### **(Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)**

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:
  - a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo con le amministrazioni interessate e previo nulla osta della competente prefettura, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;
  - b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
  - c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da quattro ufficiali di polizia locale con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dall'ANCI Lombardia. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del comitato vengono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'Interno, per consentire al Comitato di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.
4. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del Comitato tecnico. Per la partecipazione al Comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16.
6. La medesima struttura regionale individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo *internet* e a mezzo stampa.

## **Art. 16**

### **(Interventi operativi di nuclei di polizia locale)**

1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.

2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. L'accordo di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15, specifica, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.

4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale di cui all'articolo 15, la Regione si avvale di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.

5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:

a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;

b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;

c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;

d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada ed alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

## **Art. 17**

### **(Tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana)**

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il tavolo di consultazione per la sicurezza urbana.
2. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
  - a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o assessori delegati;
  - b) 4 sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 15 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana.
4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana e per la polizia locale. Il tavolo di consultazione si riunisce almeno due volte l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il tavolo di consultazione adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.
6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

## **Art. 18**

### **(Giornata della Polizia locale regionale)**

1. E' istituita la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali lombarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze ed i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.

## **Art. 19**

### **(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)**

1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro tre anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.



## **Art. 20**

### **(Monitoraggio della salute)**

1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.
2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.

## **TITOLO V**

### **DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 21**

##### **(Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)**

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.
2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.
3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.
5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

## **Art. 22**

### **(Uniforme e distintivi di grado)**

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:

a) divisa ordinaria;

b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

## **Art. 23**

### **(Strumenti di autotutela)**

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

## **Art. 24**

### **(Rinvio a regolamenti regionali)**

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:

- a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
- b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
- d) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
- e) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
- f) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- g) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.

2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel diverso termine dagli stessi eventualmente stabilito.

## **TITOLO VI**

### **STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA**

#### **Art. 25**

##### **(Progetti per la sicurezza urbana)**

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In particolare la Regione promuove:
  - a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
  - b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
3. La Regione promuove la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
4. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

## **Art. 26**

### **(Finanziamenti regionali)**

1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36 e all'istituzione di un corpo di polizia locale, anche sovra comunale o metropolitano, con una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicuri la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale, previste all'articolo 8.

## **Art. 27**

### **(Patti locali di sicurezza urbana)**

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.
3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.
4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:
  - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
  - b) gli obiettivi da perseguire, il programma degli interventi da realizzare;
  - c) le modalità di valutazione delle azioni previste.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.



## **Art. 28**

### **(Volontariato e associazionismo per la sicurezza urbana)**

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale che associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale ed in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle città mediante la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana.

2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato che svolgono le attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato, a condizione che le associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:

- a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- b) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione stabilito dalla Giunta regionale;
- c) siano adeguatamente assicurati.

3. Eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato devono escludere la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.

## **TITOLO VII**

### **COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA**

#### **Art. 29**

##### **(Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)**

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:
  - a) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
  - b) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
  - c) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, per eventi che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del territorio e l'ordinato vivere civile.
4. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

## **Art. 30**

### **(Requisiti per la collaborazione)**

1. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 29 è subordinata all'individuazione, da parte degli istituti di vigilanza, di guardie giurate in possesso di una specifica professionalità, identificabile con la conoscenza di elementi utili alla tutela del patrimonio pubblico ed alla sorveglianza di luoghi pubblici nonché con la capacità di valutare e segnalare sia eventi che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio sia contesti di disturbo alla quiete pubblica, per i quali siano necessari interventi tempestivi delle polizie locali o delle forze dell'ordine.

2. La struttura regionale di cui all'articolo 15 raccoglie, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i nominativi delle guardie giurate in appositi elenchi conoscitivi, organizzati su base provinciale, per una migliore fruizione da parte degli enti locali.

## **Art. 31**

### **(Dipendenza funzionale)**

1. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli altri enti locali, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi delle guardie particolari giurate, i cui nominativi risultano negli elenchi di cui all'articolo 30, comma 2, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dagli organi corrispondenti degli enti locali competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comando di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'ausilio.

## **TITOLO VIII**

### **ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Art. 32**

##### **(Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)**

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale ed agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al d.lgs. 81/2008.

## **Art. 33**

### **(Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale)**

1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.
3. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì la cessazione dal servizio degli operatori.
4. Gli enti locali comunicano annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 16 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per l'attivazione di tali nuclei.
5. La struttura regionale di cui all'articolo 15 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 34**

### **(Sistema formativo per la polizia locale)**

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale.
2. La Giunta regionale stabilisce:
  - a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;
  - b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli ufficiali.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale vengono svolti dall'Accademia di cui all'articolo 35.
6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli agenti di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (Éupolis Lombardia) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.
7. L'attività didattica di cui al comma 6 è prevista in un programma annuale o pluriennale proposto da Éupolis Lombardia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comprensivo:
  - a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
  - b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
  - c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.
8. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 6 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato da Éupolis Lombardia ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.

## **Art. 35**

### **(Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)**

1. L'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, istituita ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
2. Presso l'Accademia di cui al comma 1 si svolgono i percorsi di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.
3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia.
4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.



## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 36**

##### **(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)**

1. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, gli enti locali osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
  - a) 4, comma 3;
  - b) 6 commi 4 e 5;
  - c) 8, commi 3, 4 e 5;
  - d) 10, comma 2;
  - e) 21, commi 1 e 2;
  - f) 22;
  - g) 23, comma 3;
  - h) 24, comma 2;
  - i) 33, commi 1, 2 e 3.

## **Art. 37**

### **(Norme transitorie e finali)**

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 24, comma 1, continuano ad applicarsi i seguenti, in quanto compatibili con la presente legge:

- a) il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 (Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia);
- b) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3 (Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale);
- c) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 (Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale);
- d) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2 (Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale);
- e) il regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 (Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia), e sue successive modificazioni;
- f) il regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia).

## **Art. 38**

### **(Abrogazione di leggi)**

1. Sono abrogati la l. r. 4/2003 e i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

## **Art. 39**

### **(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per gli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), quantificate in € 265.000,00 nel 2015 ed in € 300.000,00 rispettivamente nel 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziata alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 2 "Sistema integrato di sicurezza Urbana" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
2. Per gli accordi con gli enti locali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), e per l'attivazione dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16 quantificata per il 2016 e il 2017 rispettivamente in € 500.000,00 e in € 700.000,00, si fa fronte per € 100.000,00 sulle risorse stanziata per l'anno 2017 alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 2 "Sistema integrato di sicurezza Urbana" e per la differenza mediante riduzione di € 500.000,00 per il 2016 e di € 600.000,00 per il 2017 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" e corrispondente aumento della missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 2 "Sistema integrato di sicurezza Urbana", Titolo I "Spese correnti" del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
3. Agli oneri finanziari per la promozione della giornata della polizia locale regionale di cui all'articolo 18, comma 2, stimati in € 10.255,00 per il 2015, in € 12.785,00 per il 2016 ed in € 5.000,00 per il 2017, si provvede con le risorse stanziata alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 1 "Polizia locale amministrativa", Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
4. Per il fondo per la difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all'articolo 19, comma 1, è autorizzata per il 2016 e 2017 la spesa di € 10.000,00 cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" e corrispondente aumento della missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 1 "Polizia locale amministrativa", Titolo I "Spese correnti" del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
5. Alle spese necessarie alla promozione del raccordo radio telematico tra i comandi di cui all'articolo 21, comma 4, stimati in € 218.859,00 per il 2015 e in € 220.898,00 per il 2016 ed in € 221.898,00 per il 2017, si provvede con le risorse già stanziata alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 1 "Polizia locale amministrativa", Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2015-2017 e tramite prelievo integrativo per € 1.000,00 nel 2016, della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi".
6. Alle spese per la promozione dei percorsi di formazione di base e di aggiornamento per agenti di polizia locale, dei percorsi di qualificazione per ufficiali nonché dei corsi per comandanti e responsabili di servizi e dell'aggiornamento professionale di cui agli articoli 34 e 35, quantificate in € 200.000,00 per il 2015 ed in € 250.000,00 per il 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziata rispettivamente alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 1 "Polizia locale amministrativa", Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi e tramite prelievo integrativo per € 50.000,00 rispettivamente nel 2016 e 2017, della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi".

7. Agli oneri in conto capitale derivanti dalle spese per interventi di miglioramento della sicurezza urbana e per progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, quantificati in € 2.400.000,00 per il 2015 e in € 1.000.000,00 per il 2016 si provvede con le risorse stanziata alla missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" Titolo II "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.
  
8. Alle spesa di € 1.000.000,00 nel 2016 di cui al comma 7, si fa fronte mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" e corrispondente aumento della missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza" programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana" Titolo II "Spese in conto capitale" del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

